



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Udine

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO COLLETTIVO DI ACCOGLIENZA IN
UDINE VIA BRIGATA RE, 60**

Tra

la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine (C.F. 80007420302) nella persona del Prefetto di Udine

e

la _____ C.F. E P.IVA _____ nella persona del legale rappresentante _____;

Richiamato il decreto prefettizio di aggiudicazione _____ per l'accoglienza di n. 54 richiedenti asilo provenienti dalla rotta balcanica presso la nuova struttura di Via Brigata Re, 60 di Udine per il periodo presunto di mesi due dalla data di apertura del Centro di Accoglienza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura - UTG di Udine (di seguito Prefettura) e _____ (di seguito Gestore), al fine di prestare attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità di massimo 60 posti di accoglienza nel territorio della Provincia di Udine.

Il Gestore dichiara di aver preso piena conoscenza degli allegati al bando di gara e di accettarne, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni e le decadenze.

Il Gestore, inoltre, si impegna a offrire i servizi riportati nel Capitolato d'appalto di cui al D.M. 29/01/2021 integrato dal decreto Cutro, allegato 1 al disciplinare, nell'allegato 2 al disciplinare Specifiche tecniche con la dotazione di personale di cui all. 4 al bando A Dotazione organica, qui sintetizzati:

- 1) Servizi di gestione amministrativa
 - a) Registrazione dello straniero e tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui annotare dati anagrafici e altre informazioni relative all'ingresso e dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e uscite giornaliere, servizi e beni erogati ed effetti personali consegnati in custodia;



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Udine

- b) Rilascio di un tesserino/badge da utilizzare per il controllo presenze automatico o un tesserino di riconoscimento e registro presenze cartaceo;
- c) Comunicazione giornaliera all'ufficio immigrazione della Prefettura delle presenze.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

Mediazione linguistica, informazione, assistenza sociale, fornitura derrate alimentari, utensili per cucina e posateria, fornitura prodotti pulizia e lavanderia, trasporto.

3) Servizi di assistenza sanitaria

I migranti ospiti del centro hanno accesso al S.S.N. Il gestore provvede all'iscrizione allo stesso nonché alla visita di primo ingresso e, al ricorrere dell'esigenza, agli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie.

È assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni del S.S.N. mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro.

4) Fornitura, trasporto e consegna di beni

Il Gestore dovrà fornire tutti i generi di prima necessità previsti nelle Specifiche tecniche, all. 3:

- a) effetti letterecchi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte e quant'altro utile al confort della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale, intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico dell'Ente Gestore;
- c) Kit di primo ingresso, una tantum;
- d) Vestiario;
- e) Scheda telefonica da 5 euro, una tantum;
- f) erogazione del pocket money nella misura di € 2,50 pro capite pro die, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare. Il contributo economico verrà erogato dal Gestore, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio;
- g) materiale scolastico per i minori.

L'Ente Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, all'ufficio immigrazione della Prefettura-UTG e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

5) Servizio di pulizia ed igiene ambientale

Servizio sostituito dalla fornitura di prodotti per la pulizia e l'igiene dei locali.

Il Gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Udine*

Il Gestore s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate, debitamente sottoscritto dal responsabile della struttura alla pec: immigrazione.prefud@pec.interno.it.

**Articolo 3
Responsabilità**

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - UTG sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

**Articolo 4
Determinazione dell'importo della convenzione**

Per i posti messi a disposizione dall'Ente Gestore la Prefettura corrisponderà l'importo di € - pari ad. €. _____ pro capite pro die - previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità ordinaria.

Nei casi di allontanamento (di cui al precedente art. 2, punto 5), anche connessi ad un ricovero ospedaliero, non verrà riconosciuta all'ente gestore la quota pro capite pro die prevista per l'ospite assistito.

**Articolo 5
Pagamenti**

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli adempimenti, DURC, etc.), nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente bimestrale, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui all'art. 2 punto 1) secondo il costo pro capite pro die indicato nel precedente art. 4.

In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) l'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Udine

firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;

-il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti.

b) Gli aggiudicatari trasmettono inoltre:

- il rendiconto dei costi sostenuti;

- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;

- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;

- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;

- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

I pagamenti bimestrali verranno effettuati a trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione completa sopra menzionata, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell'Interno.

Tutte le fatture emesse dovranno essere redatte obbligatoriamente in forma elettronica, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. Al riguardo si segnala il codice univoco della Prefettura-U.T.G. di Udine: BGOKXX.

Articolo 6

Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

È fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura dallo stesso, debitamente sottoscritto, alla mail pec: immigrazione.prefud@pec.interno.it, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Il Gestore provvedere mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Articolo 7

Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dal 14 febbraio 2024 e avranno termine il 13 febbraio 2025, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno/Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Articolo 9

Penalità

Ove si verificano omissioni e/o irregolarità nell'esecuzione di uno dei servizi oggetto della presente convenzione, rilevate in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio (di cui all'art.6), ovvero lamentate dagli utenti e riscontrate fondate, previa contestazione al Gestore, verrà applicata per ciascun disservizio una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile IVA e oneri sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

Il direttore dell'esecuzione contesta per iscritto gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

La Prefettura provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 10

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti ed oneri previsti dalla stessa e da ogni altra vigente norma di legge, applicabile nello specifico caso concreto.

Articolo 11

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 12

Prevenzione interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

L'Associazione/società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Udine*

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Prefettura si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'associazione o degli associati sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322., c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 13

Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei posti di cui all'art. 2 della presente convenzione, previo semplice preavviso.

Costituiscono grave inadempienza per il Gestore l'essere incorso per più di tre volte nell'applicazione delle penali di cui all'art. 9, nonché l'aver omesso di segnalare fatti e/o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o grave danno alle strutture.

Articolo 14

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

L'ente ha stipulato idonea polizza fideiussoria con in data .

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010; n.136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si impegna a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è:

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. lgs. 117/2017



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Udine

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine li, data protocollo

PREFETTURA - UTG DI UDINE
IL PREFETTO

IL GESTORE
Il Presidente e Legale Rappresentante